



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE ANNO 2026

Ponte Tresa, 19 dicembre 2025

Il Municipio di Tresa, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1997;
- gli artt. 274 e segg. della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali vevolevi per il 2026;

decide:

Art. 1 – Rate e scadenze dell'imposta comunale anno 2026 (art. 296 e 297 LT)

¹ Il Municipio di Tresa, richiamati gli art. 296 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, comunica che l'imposta comunale per l'anno 2026 è riscossa, a contare dal mese di aprile 2026, a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni, e per esso tramite il Centro Sistemi informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

² La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione, la quarta è a conguaglio.

³ I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

A) Richieste d'acconto

Termine di pagamento

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| • Richiesta di acconto totale | | 30 aprile 2026 |
| | oppure | |
| • 1a. rata | esigibile al 01.04.2026 | 30 aprile 2026 |
| • 2a. rata | esigibile al 01.06.2026 | 30 giugno 2026 |
| • 3a. rata | esigibile al 01.08.2026 | 31 agosto 2026 |

B) Rata a conguaglio

- A partire dall'anno 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

⁴ Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

⁵ Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.



Art. 2 – Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

¹ Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

² Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato al tasso del 0.10%.

Art. 3 – Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e 247 LT)

¹ Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

² Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 – Versamenti e restituzioni d'imposta al contribuente, addebito delle spese

¹ I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

² Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente.

³ Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Art. 5 – Interessi di ritardo (art. 243 LT)

¹ Se l'ammontare delle imposte e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

² Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Art. 6 – Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

Art. 7 – Diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di CHF 50.00.

Art. 8 – Validità temporale dei tassi d'interesse

¹ I tassi d'interesse remunerativi si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti dell'anno civile 2026.

² Il tasso d'interesse di ritardo si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.

³ Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.



Art. 9 – Acconto equo

¹ Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

² In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito del 3.50%.

³ In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito del 0.10%.

Art. 10 – Entrata in vigore e analogia con il diritto cantonale

¹ La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

² Per quanto non specificato nella presente Ordinanza vale per analogia quanto stabilito nel Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026 del 19 novembre 2025.

Art. 11 – Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco		La Segretaria
Piero Marchesi		Myriam Mauri

Risoluzione municipale 1160/2025 – 04 dicembre 2025

Pubblicata agli albi dal 19 dicembre 2025 per trenta giorni riservato l'art. 16 LPAm.